



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2022/2023

## Comunicato Ufficiale n°175 del 27 Giugno 2023

### **1. DELIBERA DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE**

Si allega decisione n.255/CSA/2022-2023; Registro procedimenti numero 290/CSA/2022-2023 inerente il reclamo proposto dalla Società A.C.D. Morrone in data 30.05.2023.

### **2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 26 Giugno 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO   | COMPONENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio VISCOMI.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°8 a carico di:**

- **Andrea Cariola**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club;
- **Vincenzo Cosa**, all'epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l.;
- la Società **A.S.D. Marca Football Club**

#### **PER RISPONDERE**

- **Andrea Cariola**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSD Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club:

a. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., posto in essere atti rivolti alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro (matricola n. 950184) che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club (matricola n. 951360) a totale insaputa dei soci Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, titolari indivisi di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., in quanto non convocati e non presenti all'assemblea straordinaria disgiunta della predetta società tenutasi in data 7.6.2019, che ha deliberato la fusione societaria con la A.C.D. Sant'Agata d'Esaro; nonché per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della neo costituita A.S.D. Marca Football Club, richiesto ed ottenuto dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D. la ratifica della fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 29 del 10.9.2019, attestando in maniera non veridica la regolarità del procedimento di fusione che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club;

b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 19, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 29.4.2019, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., a totale insaputa dei soci della S.S.D. Marca s.r.l. Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, richiesto al Comune di Cosenza il trasferimento in favore della società A.S.D. Marca Football Club della concessione dell'impianto sportivo "E. Morrone" sito in Cosenza, precedentemente affidato in gestione dalla predetta Amministrazione Comunale alla S.S.D. Marca s.r.l. con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data 7.8.2021 e prorogato ai sensi dell'art. 10 ter del D. L. 25 maggio 2021 n. 73 sino alla data del 31.12.2023, nonché per avere consentito e comunque non impedito che, a decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020, la società neo-costituita A.S.D. Marca Football Club dallo stesso presieduta, utilizzasse *sine titulo* l'impianto sportivo affidato in gestione sino alla data di scadenza della relativa proroga (31.12.2023) alla società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782);

- **Vincenzo Cosa**, all'epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della SSD Marca s.r.l.:

a. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contribuito alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro (matricola n. 950184) che ha dato origine alla società A.S.D. Marca Football Club (matricola n. 951360) a totale insaputa degli altri soci Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, titolari indivisi di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., in quanto non convocati e non presenti all'assemblea straordinaria disgiunta della società SSD Marca s.r.l. tenutasi in data 7.6.2019 che ha deliberato la predetta fusione societaria;

- la società **A.S.D. Marca Football Club**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Andrea Cariola e Vincenzo Cosa, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 189 pfi 22/3/23, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito all'utilizzo dell'impianto sportivo Ennio Morrone da parte della società ASD Marca Football Club nonché sulla fusione tra le società SSD Marca ed ACD Sant'Agata di Esaro"*;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Viste le memorie fatte pervenire alla Procura Federale da Andrea Cariola e Vincenzo Cosa all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Viste le dichiarazioni rese da Andrea Cariola in occasione dell'audizione dallo stesso richiesta all'esito della notifica delle Comunicazioni di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazione trasmessa a mezzo pec alla Procura Federale in data 16.9.2022 unitamente ai seguenti

allegati: - visura ordinaria della S.S.D. Marca s.r.l.;

- delibera del Comune di Cosenza del 16.12.2005 di affidamento in gestione del campo sportivo "E. Morrone" di Cosenza alla società Marca s.r.l.;

- contratto del 3.8.2006 per l'affidamento in gestione del complesso sportivo Comunale campo di calcio "E. Morrone" tra il Comune di Cosenza e la società Marca s.r.l.;

- verbale di assemblea straordinaria disgiunta della società SSD Marca tenutasi in data 7.6.2019 e relativa delibera di fusione societaria con la società ACD Sant'Agata di Esaro;

- verbale di assemblea straordinaria disgiunta della società ACD Sant'Agata di Esaro tenutasi in data 10.6.2019 e relativa delibera di fusione societaria con la società SSD Marca;

- verbali di assemblea congiunta tenutasi in data 11.6.2019 tra le società SSD Marca e ACD Sant'Agata di Esaro e relativa delibera di approvazione e ratifica delle decisioni assunte nelle precedenti assemblee disgiunte delle società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata D'Esaro del 7.6.2019 e del 10.6.2019;

- verbale di assemblea straordinaria del 20.5.2019 della società A.S.D. Marca Football Club;

- atto costitutivo e statuto sociale della società A.S.D. Marca Football Club;

- Comunicato Ufficiale n. 29 del 10.9.2019 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. di ratifica della fusione tra le società SSD Marca ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro;

- articoli pubblicati in data 11.8.2022 dal titolo *"Nessuna proroga sulla concessione scaduta. Ci sarà un altro bando"*;

- domanda di fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro (matricola n. 950184) depositata presso il Comitato Regionale Calabria in data 17.6.2019;

3. attestazione del 22.9.2022 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. di regolare affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio della A.S.D. Marca Football Club;
4. richiesta di trasferimento della concessione dell'impianto sportivo "E. Morrone" sito in Cosenza depositata presso il Comune di Cosenza dalla A.S.D. Marca Football Club in data 30.4.2019;
5. fogli censimento della società A.S.D. Marca Football Club per le stagioni sportive 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 e 2022 - 2023;
6. fogli censimento della società F.C.D Real Sant'Agata 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 e 2022 - 2023
7. fogli censimento della società A.S.D. Marca Football Club 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 e 2022 - 2023
8. organigramma della A.C.D. Sant'Agata di Esaro relativo alla stagione sportiva 2018
9. organigrammi della F.C.D. Real Sant'Agata relativi alle stagioni sportive 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 e 2022 - 2023;
10. "nulla osta disponibilità campo da gioco" presentati dalla società A.S.D. Marca Football Club relativi alle stagioni sportive 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 e 2022 - 2023;
11. articoli di stampa pubblicati nelle date del 9.9.2022, 10.9.2022 ed 11.9.2022;
12. estratto storico di tesseramento del sig. Andrea Cariola;
13. estratto storico di tesseramento del sig. Vincenzo Cosa;
14. estratto storico di tesseramento del sig. Bruno Nocito;
15. richiesta di archiviazione del 10.11.2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 4107/2021 RGNR;
16. verbale di audizione resa in data 18.10.2022 dal sig. Kevin Marulla, socio della Marca s.r.l.;
17. verbale di audizione resa in data 25.10.2022 dal sig. Andrea Cariola, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club;
18. verbale di audizione resa in data 3.11.2022 dalla sig.ra Antonella Mirabella, socio della SSD Marca s.r.l.;
19. verbale di audizione resa in data 3.11.2022 dalla sig.ra Ylenia Marulla, socio della SSD Marca s.r.l.;
20. verbale di audizione resa in data 12.12.2022 dal sig. Vincenzo Cosa, socio della SSD Marca s.r.l.;
21. verbale di audizione resa in data 29.12.2022 dal sig. Mario Nocito, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Sant'Agata di Esaro;
22. verbale di audizione resa in data 7.1.2023 dal sig. Bruno Nocito, all'epoca dei fatti vicepresidente della A.C.D. Sant'Agata di Esaro.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Nel corso della stagione sportiva 2018 - 2019 Andrea Cariola, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., con il contributo di Vincenzo Cosa, all'epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., ha posto in essere atti diretti alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro, che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club.

Tanto è avvenuto a totale insaputa degli altri soci della S.S.D. Marca s.r.l., Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, in quanto non convocati e non presenti all'assemblea straordinaria disgiunta tenutasi presso la sede della S.S.D. Marca s.r.l. in data 7.6.2019, che ha deliberato la predetta fusione.

I fatti sopra riferiti trovano conferma nelle dichiarazioni rese da Kevin Marulla, titolare unitamente a Antonella Mirabelli ed Ylenia Marulla di una quota indivisa pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., il quale in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 18.10.2022 ha riferito testualmente: *"il sottoscritto e gli altri soci del Marca s.r.l., Marulla Ylenia e Mirabelli Antonella, non ha mai saputo nulla in quanto mai convocato dall'Assemblea"*.

Le stesse circostanze, inoltre, sono state confermate anche da Antonella Mirabelli ed Ylenia Marulla in sede di loro audizione da parte della Procura Federale del 3.11.2022, in occasione delle quali le stesse hanno rispettivamente dichiarato: *"non mi è mai stato comunicato nulla né ho mai ricevuto convocazioni di assemblea aventi ad oggetto la fusione"*, *"mai mi è stato possibile esercitare i miei diritti di socia della S.S.D. Marca s.r.l."*.

Dal verbale di assemblea straordinaria disgiunta della S.S.D. Marca s.r.l. tenutasi in data 7.6.2019, acquisito agli atti del procedimento, emerge che tale assemblea si è svolta con la sola presenza di Andrea Cariola e Vincenzo Cosa e che la delibera che a disposto la fusione tra la società S.S.D. Marca s.r.l. e la società A.C.D. Sant'Agata di Esaro, con conseguente creazione della A.S.D. Marca Football Club, è stata adottata a totale insaputa dei soci Kevin Marulla, Ylenia Marulla ed Antonella Mirabelli.

A quanto precede, poi, deve aggiungersi che Andrea Cariola, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della neo-costituita A.S.D. Marca Football Club, ha richiesto ed ottenuto dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D. la ratifica della fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro, attestando in maniera non veridica la regolarità del procedimento che ha condotto alla creazione della nuova società A.S.D. Marca Football club.

Dagli elementi acquisiti, infatti, emerge pacificamente che con Comunicato Ufficiale n. 29 del 10.9.2019 il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. ha ratificato la domanda di fusione fra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro, presentata in data 17.6.2019 unitamente ai rispettivi verbali delle assemblee straordinarie

disgiunte del 7.6.2019 e 10.6.2019 ed al verbale di assemblea congiunta dell'11.6.2019, nonché allo statuto sociale della neo costituita A.S.D. Marca Football club, regolarmente affiliata alla F.I.G.C.

Dagli ulteriori riscontri probatori acquisiti agli atti del procedimento, inoltre, è emerso che Andrea Cariola, nel corso della stagione sportiva 2018 - 2019 ed in particolare in data 29.4.2019, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della neo costituita A.S.D. Marca Football Club ed a totale insaputa dei soci della S.S.D. Marca s.r.l. Kevin Marulla, Ylenia Marulla ed Antonella Mirabelli, ha richiesto al Comune di Cosenza il trasferimento in favore della società A.S.D. Marca Football Club della concessione dell'impianto sportivo "E. Morrone" sito in Cosenza, precedentemente affidato in gestione dalla predetta Amministrazione Comunale alla S.S.D. Marca s.r.l. con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data 7.8.2021 e prorogato ai sensi dell'art. 10 ter del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 sino alla data del 31.12.2023.

Dagli atti del procedimento emerge, pertanto, che la A.S.D. Marca Football Club, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 - 2020, seppur soggetto giuridico distinto dalla S.S.D. Marca s.r.l. e pertanto non legittimato ad utilizzare un impianto sportivo affidato in concessione ad altra società se non a fronte di una nuova procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale così come anche esplicitato nel provvedimento di archiviazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 4107/2021 RG, ha utilizzato l'impianto sportivo E. Morrone sito in Cosenza del tutto illegittimamente, in quanto ancora nella disponibilità della società S.S.D. Marca s.r.l. sino alla scadenza della proroga (31.12.2023).

Ad ulteriore riprova di quanto fin qui esposto, poi, agli atti del procedimento sono stati acquisiti i nulla osta alla disponibilità del campo di giuoco rilasciati alla A.S.D. Marca Football Club a fronte di richiesta della stessa nelle stagioni sportive 2019 - 2020, 2020 - 2021 e 2021 - 2022; nelle richieste appena citata, in particolare, la A.S.D. Marca Football Club si dichiara proprietaria gestore dell'impianto sportivo affidato in concessione alla S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n.919782);

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

#### DEFERIVA

1. **Andrea Cariola**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSD Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 3 2020, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club;

2. **Vincenzo Cosa**, all'epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della SSD Marca s.r.l.;

3. la società **A.S.D. Marca Football Club**;

per rispondere delle violazioni in epigrafe descritte

Alla riunione del 03 aprile 2023 compariva davanti al Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi, ma nessuno dei deferiti.

Il Sostituto Procuratore Federale formulava le seguenti richieste sanzionatorie:

1. per Andrea Cariola 8 mesi di inibizione;
2. per Vincenzo Cosa 6 mesi di inibizione;
3. la Società A.S.D. Marca Football Club € 800,00 di ammenda;

Il Tribunale Federale Territoriale riteneva che gli elementi documentali raccolti integrassero gli estremi dell'illecito contestato e deliberava per come di seguito:

- per Andrea Cariola 8 mesi di inibizione;
- per Vincenzo Cosa 4 mesi di inibizione;
- la Società A.S.D. Marca Football Club € 800,00 di ammenda;

Avverso tale decisione proponeva appello la difesa dei soggetti deferiti, sulla base di due motivi entrambi per violazione degli artt. 44 n° 1 e 2 C.G.S. Con il primo motivo i reclamanti deducevano la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del procedimento in seno al Tribunale Federale Territoriale, in quanto notificato ad indirizzi di PEC digitati erroneamente quindi mai recapitati ai destinatari; con il secondo motivo gli stessi reclamanti eccepevano il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 93 n° 2 del C.G.S., essendo trascorso un termine inferiore ai previsti 15 giorni liberi tra la data di ricezione dell'avviso (da parte della società a cui l'avviso era stato notificato correttamente e la data fissata per l'udienza).

La Corte Federale d'Appello accoglieva il reclamo e per l'effetto annullava la decisione impugnata rinviando per l'esame del merito al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria

Il Tribunale Territoriale Federale in ottemperanza al dispsoto della Corte Federale d'Appello fissata, dopo rituale convocazione nuova seduta.

## IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26 giugno 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Per i deferiti è comparso Andrea Cariola assistito dagli Avvocati Massimo Petrone e Francesco Chiaia quest'ultimi anche difensori di Vincenzo Cosa.

## LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per **Andrea Cariola** 8 mesi di inibizione;
- per **Vincenzo Cosa** 4 mesi di inibizione;
- la Società **A.S.D. Marca Football Club** € 800,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2023/2024 nel campionato di competenza.

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

## P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- per **Andrea CARIOLA**, l'inibizione per SEI (6) mesi;
- per **Vincenzo COSA**, l'inibizione di TRE (3) mesi;
- per la Società **A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB** € 500,00 di ammenda.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi



## Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 255/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 290/CSA/2022-2023

### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

#### III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo numero 290/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.C.D. Morrone in data 30.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 361 del 29.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.06.2023, l'Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 30.5.2023, preceduto da rituale preannuncio e integrato con successive memorie in pari data e del 3.6.2023, la società A.C.D. Morrone ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 361 del 29.5.2023, con la quale, in relazione alla gara A.C.D. Morrone - F.C. Sant'Agnello, disputata il 27.5.2023 e valevole per i quarti di finale - fase nazionale - del campionato Juniores, sono state comminate le seguenti sanzioni:



- a carico della società: ammenda di € 1.500,00 *“per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. Gli stessi, nel corso della gara e al termine della stessa, si avvicinavano al cancello di ingresso degli spogliatoi minacciando di aggredire gli Ufficiali di gara. Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica”*;
- a carico dell’allenatore sig. Verduci Giuseppe: la squalifica per otto giornate effettive di gara, perché *“allontanato per proteste nei confronti della Terna Arbitrale, entrava sul terreno di gioco tentando di aggredire il Direttore di gara e profferendo al suo indirizzo espressioni offensive e irrispettose. Subito dopo si posizionava sul tetto degli spogliatoi e continuava ad impartire indicazioni ai propri tesserati. Al termine della gara, tentava di aggredire nuovamente l’Arbitro rivolgendogli nella circostanza espressioni offensive e minacciose”*;
- a carico del calciatore Marano Fabio: la squalifica per cinque giornate effettive di gara, *“per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive e irrispettose all’indirizzo del Direttore di gara tentando di aggredirlo, senza tuttavia riuscire nell’intento”*;
- a carico del calciatore Bilotta Marco: la squalifica per due giornate effettive di gara, *“per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio”*.

Quanto all’ammenda, la reclamante nega la sussistenza di alcuna responsabilità per le (presunte) espressioni offensive e irrispettose rivolte dal pubblico alla terna arbitrale, sia perché le tribune erano occupate indifferentemente da sostenitori (soprattutto genitori) di entrambe le formazioni, sia perché in occasione della gara, aveva provveduto a predisporre un adeguato servizio d’ordine che aveva difatti precluso ogni accesso agli spogliatoi da parte di estranei.

Quanto alle squalifiche comminate ai tesserati Verduci e Marano, la reclamante le ritiene eccessive e sproporzionate in relazione alla effettiva condotta mantenuta dai suddetti, in quanto si contraddistinta da veementi proteste, ma mai sfociate in tentativo di aggressione. A tale proposito, la reclamante invoca la disposizione di cui all’art. 36 C.G.S. la quale, a fronte di condotte ingiuriose o irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara, prevede come sanzione minima la ben più mite squalifica per due giornate di gara, aggravata a quattro giornate solo laddove la condotta si risolve in un contatto fisico con costoro.



Inoltre, con specifico riferimento alla squalifica comminata al tesserato Bilotta, la reclamante invoca la prova televisiva, producendo il relativo filmato dal quale si evincerebbe che nessun proprio calciatore avrebbe reagito con un calcio all'aggressione perpetrata dal portiere avversario.

Conclude pertanto per l'annullamento della sanzione dell'ammenda e per una sensibile riduzione delle squalifiche comminate ai propri tesserati.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il reclamo è, nel complesso, infondato e deve conseguentemente essere respinto.

L'ammenda di € 1.500,00 a carico della società.

Si legge nel referto arbitrale che *“per tutta la durata della gara la terna arbitrale ha subito insulti e minacce da parte della tifoseria, da parte dei tifosi della Morrone. Al termine del primo tempo gli stessi si avvicinavano al cancello degli spogliatoi, minacciando di entrare e di aggredirci fisicamente. Lo stesso gesto si verificava a fine partita”*.

Premesso che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, C.G.S., le società rispondono sul piano disciplinare del comportamento (tra gli altri) dei propri sostenitori sia sul proprio campo che sul campo avverso, risulta evidente, da un lato, che l'Arbitro ha individuato proprio nei sostenitori della A.C.D. Morrone gli autori degli insulti e delle minacce e, dall'altro lato, che tali intemperanze verbali sono sfociate addirittura in un reiterato tentativo di aggressione, sia alla fine del primo tempo, che al termine della gara.

Considerata pertanto la gravità di tali condotte (che gli addetti al servizio d'ordine della società non sono stati evidentemente in grado di impedire) e l'ulteriore (e non contestata) violazione dell'obbligo di assistenza medica, l'ammenda appare comminata in misura congrua.

La squalifica per otto giornate effettive di gara a carico dell'allenatore Verduci Giuseppe.

Si premette, innanzi tutto, che la reclamante dimostra di non essere a conoscenza delle recenti modifiche apportate all'art. 36 C.G.S. dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, per effetto delle quali la condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara viene oggi punita con la sanzione minima della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara (lett. a) e della squalifica per n. 8 giornate effettive di gara se la condotta si risolve in un contatto fisico (lett. b).





Ciò premesso, risulta dai dettagliati referti del Direttore di Gara e dell'Assistente n. 1, entrambi assistiti dalla fede privilegiata loro riservata dall'art. 61, comma 1, C.G.S., che il sig. Verduci Giuseppe, espulso su segnalazione dell'Assistente al 30' del secondo tempo, entrava sul terreno di gioco e, dopo aver pesantemente insultato l'Arbitro, tentava di aggredirlo, reiterando tale comportamento anche al termine della gara. Inoltre, nonostante l'espulsione, restava in prossimità del terreno di gioco continuando ad impartire disposizioni alla squadra.

Pertanto, alla luce del novellato art. 36, lett. a) C.G. S., considerata la pluralità delle condotte ascritte al tesserato, tutte suscettibili di autonoma sanzione, la squalifica per otto giornate effettive di gara appare congrua.

La squalifica per cinque giornate effettive di gara a carico del calciatore Marano Fabio.

Anche tale sanzione risulta irrogata in misura congrua.

Riferisce difatti l'Arbitro che *“dopo il triplice fischio, il giocatore n. 12 della società Morrone, il sig. Marano Fabio, inveiva contro di me con toni provocatori ed offensivi del tipo ‘bravo coglione, si na merda, impara ad arbitrare coglione’. Alla mia richiesta di allontanarsi, visto che non riuscivo a tornare verso gli spogliatoi, lo stesso tentava di aggredirmi fisicamente e verbalmente”*.

Considerato il minimo edittale di quattro giornate di squalifica previsto dall'art. 36, lett. a), C.G.S. per le espressioni pacificamente offensive pronunciate dal calciatore all'indirizzo dell'arbitro, il tentativo di aggressione fisica, ancorchè scongiurato, legittima pienamente l'aggravamento della sanzione con la squalifica per un'ulteriore giornata di gara.

La squalifica per due giornate effettive di gara a carico del calciatore Bilotta Marco.

Si legge nel chiarimento reso al Giudice Sportivo dall'Arbitro sig. Ernesto Lepera che *“al 30' del 1t espellevo il calciatore n. 9 Bilotta Marco (Morrone) poiché a gioco fermo, dopo la rete segnata dalla squadra di casa, colpiva con un calcio sulla gamba il portiere avversario n. 1, poiché non gli restituiva il pallone”*.

Con atto del 30.5.2023, la reclamante ha ritenuto di fornire “un'integrazione con prova televisiva” al reclamo, al fine di dimostrare che né il Bilotta Marco, né alcun altro calciatore della A.C.D. Morrone, avrebbe colpito il portiere avversario.

Trattasi di prova del tutto inammissibile in quanto esulante dalle ipotesi tassative previste dall'art. 61, comma 3, C.G.S., posto che il filmato non tenderebbe a dimostrare uno



scambio di persona, bensì la mancata commissione del fatto stesso. Resta pertanto, anche in questo caso, la fede privilegiata del rapporto arbitrale.

Quanto alla misura della sanzione, considerato che la condotta del calciatore non può che essere qualificata siccome violenta e che, in simile fattispecie, l'art. 38 C.G.S. prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara, deve legittimamente presumersi che il Giudice Sportivo abbia ritenuto di applicare una circostanza attenuante della quale, evidentemente, la società reclamante non ha motivo di dolersi.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

**L'ESTENSORE**

**Fabio Di Cagno**

Firmato digitalmente da  
**Fabio Di Cagno**

CN = Fabio Di Cagno  
C = IT

**IL PRESIDENTE**

**Patrizio Leozappa**

Firmato digitalmente da  
**PATRIZIO LEOZAPPA**  
O = Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Firmato il 20/06/2023 10:57  
Seriale Certificato: 1368599

**Depositato**

**IL SEGRETARIO**

**Fabio Pesce**

Firmato digitalmente da  
**FABIO PESCE**  
Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Firmato il 21/06/2023 14:13  
Seriale certificato : 1114444